



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ANCORA SUI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Sentenza del 10/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2609/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14
Pres. Greco, Est. Brigante
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Composizione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - Liquidazione delle spese - Compensazione -
Presupposti - Fattispecie.

Massima

Le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., non possono essere illogiche o erronee e devono tenere conto - altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge - del principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese di giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento *contra ius*. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato la condanna alle spese di un Comune, in ragione della manifesta infondatezza originaria dell’avviso di accertamento emesso, negando altresì qualsiasi incidenza - sul governo delle spese - del carattere pubblico e privo di discrezionalità dell’attività impositiva esercitata).

Rif. normativi

D. Lgs. 546/1992, art. 5 15, 17bis
Cod. Proc. Civ., art. 88, 92 comma 2

Rif.
giurisprudenziali

Vedi:
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 (Rv. 670803 - 01)

Anno pubb.

2025